

REGOLAMENTO ATTUATIVO

“VOLONTARIATO IN RETE FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA – ODV”

Premesse Generali

Il presente Regolamento contiene le disposizioni attuative dello Statuto di Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza ODV, variato il 9 luglio 2019, di seguito indicata anche come “Federazione”.

Su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea approva il presente Regolamento ed eventuali, successive modifiche ed integrazioni.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 1

Ammissione all’associazione e lista d’attesa

(cfr. statuto, artt. 3-4)

1. La domanda di ammissione, redatta su modello fornito dalla Federazione e sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente candidato, deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo della Federazione tramite qualsiasi mezzo di invio unitamente a copia dei seguenti documenti:
 - a. atto costitutivo e statuto;
 - b. eventuali regolamenti interni;
 - c. indicazione dei componenti degli organi associativi;
 - d. copia del documento d’identità del Presidente dell’ETS;
 - e. attestazione della qualifica di Ente del Terzo settore (di seguito, ETS); con indicazione dell’eventuale iscrizione al Registro del Volontariato e successivamente al Runts con indicazione della sezione dello stesso;
 - f. delibera dell’organo direttivo della volontà di aderire alla Federazione;
 - g. relazione comprovante le attività svolte, redatto su apposito modulo fornito dalla Federazione;
 - h. ultimo bilancio consuntivo approvato;
 - i. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell’ente candidato con cui viene dato atto di conoscere e condividere lo statuto ed il Regolamento attuativo della Federazione e di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica di associato previsti nello statuto e nei relativi regolamenti.
2. La Federazione, in attuazione dell’art. 3, comma 1 dello statuto, sussistendone i requisiti di ammissibilità, emetterà provvedimento di “ammissione con riserva” con riferimento alla richiesta di ammissione presentata da un ETS che non sia ODV, qualora, al momento della presentazione della domanda e dell’ammissione, il numero degli ETS non ODV già associati sia pari al 50% (cinquanta) del numero delle ODV associate, provvedendo ad inserire l’ETS richiedente in apposita “lista di attesa”.
3. L’iscrizione al libro degli associati dell’ETS non ODV inserito nella lista di attesa (in ordine di iscrizione, salvo rinuncia o esclusione dell’ETS precedentemente inserito) sarà effettuata solo nel momento in cui, con la sua iscrizione, il numero degli ETS non ODV associati alla Federazione non superi il 50% (cinquanta) del numero delle ODV associate. È fatta salva la possibilità per la Federazione di deliberare la migrazione verso altra qualifica, previa modifica dello statuto.
4. La Federazione, in attuazione dell’art. 4, comma 2, dello statuto lettera “A” e “B”, comunica tempestivamente per iscritto, la sussistenza di cause di cessazione del rapporto associativo, anche al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti necessari all’iscrizione nel registro degli associati di ETS in lista di attesa in ordine di iscrizione.

5. Il Consiglio Direttivo decide sulla richiesta di ammissione con delibera, motivata in caso di eventuale rigetto o messa in lista d'attesa, il cui esito sarà tempestivamente comunicato all'ETS richiedente.
6. La domanda di ammissione, sia nel caso venisse accolta o respinta dal Consiglio Direttivo, deve essere posta all'ordine del giorno della prima assemblea successiva per la ratifica, nel rispetto del diritto dell'ETS al contraddittorio.
7. Ciascun ente associato è rappresentato all'interno della Federazione dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'organo di amministrazione, purché associato all'ente medesimo.

Art. 2

Diritti e doveri degli associati
(cfr. statuto, art. 3 comma 6)

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali – incluso il registro dei volontari, di cui all'art.17 comma 1 del D.Lgs. 117/17 richiedendo a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, nel rispetto al diritto alla riservatezza e degli interessi della Federazione.
2. La richiesta di consultazione dei libri sociali va inviata per iscritto al Consiglio Direttivo, che entro 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta dovrà rendere disponibile la relativa documentazione.
3. Il Consiglio Direttivo garantisce che la consultazione dei libri sociali avvenga nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di tutela dei dati personali degli eventuali interessati.

Art. 3

Quota associativa-Diritto di Voto
(cfr. statuto, art. 6 comma 6)

1. La quota associativa, ove prevista, andrà versata entro 6 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.
2. Il ritardo nel versamento della quota associativa comporta l'invio di un sollecito di pagamento, la sospensione del diritto al voto e la conseguente impossibilità di partecipare all'Assemblea, per tutta la durata della morosità; in caso di mancato versamento della quota associativa dopo 2 mesi dal termine di cui al primo comma, l'associato decade.

ORGANI SOCIALI E BILANCIO

Art. 4

Assemblea degli associati
(cfr. statuto, art.6)

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.
2. La partecipazione all'Assemblea può avvenire per delega scritta su apposito modello predisposto dalla Federazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS delegante. A ciascun associato è consentito ricevere un massimo di 1 (uno) delega. Ai membri del Consiglio Direttivo della Federazione non potranno essere conferite deleghe.
3. La partecipazione alle riunioni assembleari può avvenire con mezzi di telecomunicazione, videoconferenza, ecc. È compito del Presidente dell'Assemblea verificare e garantire il pieno rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento degli associati, secondo principi di correttezza e di buona fede. Le riunioni in videoconferenza si intendono validamente costituite a condizione che:
 - Presidente dell'Assemblea e Segretario siano presenti nel medesimo luogo, ove possibile, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro;
 - vi sia la possibilità, per il Presidente dell'Assemblea, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. Per garantire la parità di trattamento, i documenti da discutere nell'adunanza vengono messi a disposizione degli associati nei giorni precedenti con modalità che ne consentano la tempestiva visione e di cui viene dato atto nella convocazione. L'eventuale, involontaria, sospensione del collegamento comporta la sospensione della riunione sino al suo ripristino o il rinvio ad altra data. È escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto, sempre che la segretezza non sia garantita da mezzi e/o applicazioni che rendano anonime le espressioni di voto.
5. L'Assemblea delibera con voto palese. Delibera con voto a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali o qualora ne venga fatta richiesta espressa da almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art. 5

Composizione del Consiglio Direttivo

(cfr. statuto, art. 7.1)

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello statuto, prima che abbia inizio l'elezione delle cariche sociali, l'Assemblea delibera con voto palese il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere, che dovrà essere sempre in numero dispari tra 7 (sette) e 11 (undici).
2. Risultano eletti i primi candidati della lista che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze, viene eletto il candidato minore di età.
3. Qualora si verificasse una delle ipotesi di decadenza dal ruolo di componente del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 11, comma 1 dello statuto, si provvede alla sostituzione con il primo dei candidati non eletti, che rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. In assenza di non eletti o indisponibilità degli stessi, si provvederà alla cooptazione di un nuovo componente, con ratifica della nomina nella prima Assemblea utile. Ove il nuovo componente non venisse ratificato, sarà convocata nuova Assemblea per apposita elezione.
5. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze entro 21 (ventuno) giorni dalla proclamazione dei voti.
6. Nel caso venga meno la maggioranza dei suoi componenti trova applicazione l'articolo 7.9 dello Statuto.

Art. 6

Funzionamento del Consiglio Direttivo

(cfr. statuto, art. 7)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando ritenuto opportuno e, ove possibile, almeno una volta al mese, con comunicazione da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, fatti salvi motivati casi di particolare urgenza, e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio si riunisce altresì se ne abbia fatto richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, con istanza che indichi degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In questo caso il Presidente senza indugio provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo che si deve tenere entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
3. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri con il mezzo più idoneo almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione del Consiglio Direttivo o, nei casi di riunioni urgenti, contestualmente alla convocazione o, comunque, con idoneo preavviso.
4. Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.
5. Di ogni seduta viene redatto un verbale che viene approvato dal Consiglio Direttivo nella stessa seduta o in quella successiva.
6. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. La comunicazione dell'assenza deve essere attuata, a mezzo posta, via e-mail o per fax.

7. Sono invitati a presenziare al Consiglio Direttivo i componenti dell'Organo di controllo.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, partecipa, di norma, senza diritto al voto, il Direttore della Federazione, nell'occasione chiamato a fungere da Segretario.
9. Il Presidente può autorizzare la partecipazione alle riunioni di coloro che ne abbiano fatto richiesta motivata e, in ogni caso, di coloro la cui presenza sia necessaria e/o opportuna al fine di supportarne lo svolgimento oppure la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
10. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario che deve riportare:
 - a. l'ora di inizio e di fine seduta;
 - b. il nome dei partecipanti e l'ora di inizio e di fine della loro presenza;
 - c. gli argomenti in discussione;
 - d. le proposte messe in votazione;
 - e. le dichiarazioni di cui i Consiglieri chiedessero la stesura per esteso;
 - f. l'esito delle votazioni;
 - g. le delibere adottate;
 - h. ogni ulteriore argomentazione che risultasse opportuno o necessario verbalizzare.
11. Il verbale, approvato dal Consiglio Direttivo, è firmato dal Presidente e dal Segretario.
12. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive, a meno che non sia diversamente disposto.
13. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante videoconferenza se vengono rispettate le condizioni prescritte dall'art. 4 del presente Regolamento per le Assemblee in merito alla stessa materia.

Art. 7

Cause di incompatibilità, decadenza e sostituzione del Presidente

(cfr. statuto, art. 11)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato tra i suoi componenti nella seduta di insediamento, con scrutinio segreto.
2. Eventuali situazioni di impedimento nella prosecuzione del ruolo di Presidente della Federazione, andranno comunicate tempestivamente al Consiglio Direttivo che, con delibera, adotta i provvedimenti più opportuni, attribuendo, altresì, la carica al Vicepresidente.
3. Al Presidente si applica l'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 8

Collegio dei Garanti

(cfr. statuto, art. 9)

1. Il Collegio dei Garanti (di seguito "Collegio") è composto da 3 (tre) membri effettivi e da un supplente, individuati per la loro correttezza, dirittura morale ed equilibrio, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti. Nella sua prima riunione il Collegio elegge il Presidente e il Vice presidente.
2. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i membri sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Nel caso venga meno la maggioranza dei suoi componenti trova applicazione l'articolo 7.9 dello Statuto.
3. Il Collegio ha il compito di tentare di dirimere le questioni sottoposte al proprio giudizio dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea o da un Ente aderente all'Associazione e decide sui reclami proposti dagli Enti del Terzo Settore esclusi dall'Associazione.
4. Il Collegio ha il compito di verificare la correttezza della procedura elettorale in caso di contestazioni da parte di uno o più Enti aderenti.
5. Le riunioni del Collegio sono valide qualora siano presenti tutti i membri e le sue decisioni, assunte senza formalità di procedura, sono inappellabili fatti salvi i diritti di legge.

Art. 9
Funzionamento dell'Organo di Controllo
(cfr. statuto, art. 10)

1. L'Organo di Controllo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi dandone preventiva comunicazione al Presidente della Federazione. Le riunioni sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed andranno annotate nel verbale che sarà raccolto in apposito registro.
2. Nel caso in cui, per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea o altre cause sopraggiunte di incompatibilità, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentrano i supplenti nell'ordine del più anziano d'età, i quali rimangono in carica fino al completamento del mandato dell'Organo di Controllo vigente.
3. I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, nonché alle sedute del Consiglio Direttivo.
4. Nella prima seduta utile, il Consiglio Direttivo delibera in merito alla retribuzione dei componenti dell'Organo di controllo, che avrà efficacia per l'intera durata del loro mandato. Nell'eventualità di decadenza dall'incarico prima della scadenza naturale, il compenso sarà calcolato in ragione dell'effettiva durata dell'incarico stesso.
5. I componenti dell'Organo di controllo devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 10
Bilancio di esercizio e bilancio sociale e libri sociali
(cfr. statuto, art. 12)

1. Il bilancio consuntivo è redatto tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore e delle disposizioni attuative dello stesso.
2. Con delibera motivata, il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale proroga del termine di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, purchè entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, vengono messi a disposizione degli associati, presso la sede della Federazione, i bilanci di esercizio, sia consuntivo che preventivo, e gli eventuali allegati.
4. Il bilancio sociale è redatto sulla base dell'art.14 del Codice del Terzo settore e delle disposizioni attuative dello stesso.
5. I bilanci di esercizio, sia consuntivo che preventivo, e il bilancio sociale approvati dall'Assemblea vengono pubblicati sul sito internet della Federazione.
6. Per favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, nel rispetto della normativa vigente, la Federazione rende pubblici, sul proprio sito internet, il libro degli associati ed ogni altro documento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno e necessario pubblicare. In particolare, la Federazione assicura in ogni caso una adeguata informazione a tutti i soggetti portatori di interesse attraverso il proprio sito internet, resa in forme chiare ed intelleggibili, a proposito dei principali atti di gestione e di controllo.

DISCIPLINA ELETTORALE

Art.11
Commissione elettorale

1. L'assemblea, nella riunione immediatamente precedente all'assemblea elettiva provvede, a voto palese e a maggioranza dei presenti, alla elezione della commissione elettorale, che sovrintende alle

procedure elettorali di competenza assembleare, garantendo la correttezza formale dell'intero iter elettorale, dalla presentazione delle candidature sino alla proclamazione degli eletti, verificando la validità delle candidature pervenute entro i termini e secondo le modalità richieste, nonché predisporre la scheda elettorale.

2. La Commissione è composta da 5 (cinque) membri così nominati:
 - a. 3 (tre) membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci aventi diritto di voto, con esclusione di coloro che ricoprono, all'atto della votazione, una delle cariche sociali o che siano candidati ad una carica associativa scelti dall'Assemblea.
3. Al proprio interno, la Commissione elegge il presidente tra i 3 (tre) membri effettivi nominati dall'assemblea.
4. La Commissione redige un verbale sottoscritto da tutti i componenti e completo di tutte le operazioni di voto.

I compiti della Commissione Elettorale sono:

- a) stabilire l'orario di apertura e di chiusura del seggio e rendere pubblica tale decisione;
- b) nominare almeno tre scrutatori – che non potranno essere fra i candidati o fra i componenti della commissione elettorale – i quali formeranno il seggio elettorale;
- c) verificare la regolarità delle candidature pervenute e rendere pubblici i nominativi dei candidati;
- d) verificare, a norma di Statuto, la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto e controllare la regolarità delle deleghe;
- e) decidere sulla validità del voto espresso;
- f) approvare il verbale che riporti l'esito delle votazioni, controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale;
- g) provvedere, per mezzo del Presidente, alla proclamazione degli eletti.

I componenti il seggio elettorale hanno i seguenti compiti:

- a) consegnare ad ogni elettore le schede per le votazioni;
- b) controllare e vigilare sulle operazioni di voto;
- c) effettuare le operazioni di scrutinio delle schede al termine della votazione;
- d) redigere l'elenco dei voti nulli;
- e) redigere l'elenco delle schede bianche;
- f) redigere l'elenco dei voti validamente assegnati;
- g) redigere un verbale con il risultato dello scrutinio.

Il Seggio è aperto negli orari stabiliti dalla Commissione Elettorale almeno per due ore durante l'orario di riunione dell'Assemblea.

All'interno del luogo dove si esprime il voto sarà affisso l'elenco nominativo dei candidati con l'indicazione del rispettivo Ente di appartenenza.

Art. 12 Candidature

1. Le candidature possono essere accettate solo se inoltrate da un ente associato alla Federazione.
2. Ogni Presidente di ente associato alla Federazione può candidare un solo componente per ogni Organo sociale previsto.
3. Una persona può essere candidata per una sola carica sociale.
4. Le candidature devono essere presentate dal Presidente di un ente associato alla Federazione presso la sede legale di quest'ultima, con qualunque mezzo che consenta di certificarne l'invio ed il ricevimento (RAR, PEC, equipollenti), entro 15 (quindici) giorni antecedenti l'Assemblea elettiva.
5. Ogni candidatura per il Consiglio Direttivo deve essere sottoscritta dal candidato deve essere accompagnata da un breve profilo (in merito alle attività di volontariato) e dal curriculum vitae del candidato coi suoi dati anagrafici. Per le altre cariche è sufficiente la presentazione di un Presidente di un ente associato, accompagnata dal breve profilo del candidato.

Art. 13

Requisiti dei candidati a componente degli organi sociali

1. Ogni candidato, al momento della candidatura, deve essere regolarmente iscritto come volontario ad un ente associato alla Federazione: ad attestazione di ciò è richiesta l'autocertificazione del Presidente.
2. Al fine di evitare la sovrapposizione di molteplici incarichi istituzionali, nonché prevenire qualsiasi conflitto d'interesse, in nessun caso è ammesso il candidato che ricopra cariche politiche o incarichi di governo a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale o europeo, o incarichi amministrativi in un Ente della Pubblica Amministrazione o che uno dei predetti incarichi lo abbia ricoperto nell'ultimo anno.
3. Qualora uno degli incarichi incompatibili fosse successivo alla elezione negli organi sociali, il componente dell'organo sociale decade dal momento dell'accettazione dell'incarico di cui al precedente comma.
4. Ai candidati è richiesta la conoscenza dei problemi sociali del territorio, correttezza, equilibrio, disponibilità, esperienza nell'ambito del volontariato, sensibilità ed impegno verso il volontariato e il Terzo Settore.
5. Non possono in ogni caso fare parte degli organi sociali della Federazione e, se nominati, decadono dalla carica:
 - a. presidenti, legali rappresentanti di organizzazioni (società, fondazioni, associazioni di qualunque tipo), titolari di impresa individuale, professionisti che abbiano rapporti stabili, continuativi e rilevanti di fornitura e/o collaborazione a titolo oneroso con la Federazione;
 - b. persone con pendenze penali passate ingiudicate;
 - c. presidenti o rappresentanti di organismi istituzionalmente preposti al finanziamento e/o al controllo delle attività della Federazione;
 - d. personale dipendente della Federazione;
 - e. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - f. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri del Consiglio Direttivo;
 - g. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori o consiglieri delle Autorità preposte al controllo della Federazione;
 - h. coloro che sono legati alla Federazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri apporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza;
 - i. coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale o provinciale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati;
 - j. i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto legislativo 267/2000;
 - k. i parlamentari nazionali ed europei;
 - l. coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.
2. Sono inoltre sospesi *protempore* dalla carica ricoperta, e quindi dalle relative funzioni, coloro che si candidano a competizioni elettorali di livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.

Art.14

Scheda elettorale

1. La scheda elettorale, predisposta e siglata dalla Commissione, è identificata dal logo della Federazione, contiene prestampati i nominativi di tutti i candidati giudicati idonei e le informazioni ritenute rilevanti ai fini del voto.

2. I candidati da eleggere sono presentati in una lista unica con la possibilità per ciascun ente associato, presente in proprio o per delega, di poter esprimere fino a:
 - a. n. 5 (cinque) voti per il Consiglio Direttivo;
 - b. n. 2 (due) voti per l'Organo di Controllo;
 - c. n. 2 (due) voti per il Collegio dei Garanti.
3. Le preferenze dovranno essere chiaramente espresse sulle schede ricevute al momento dell'accreditamento al voto con una croce sui nomi prestampati.
4. Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori a quanto indicato o che rechino segni o nominativi non compresi nell'elenco o candidati o altre diciture non definibili chiaramente, o, comunque, un segno atto a identificare il votante.

Art.15

Operazioni di voto

1. Le votazioni per le elezioni degli organi sociali della Federazione avvengono a scrutinio segreto nel corso di riunione assembleare appositamente convocata.
2. La Commissione elettorale allestisce il seggio elettorale e organizza le operazioni con modalità che rispettino il diritto alla segretezza nell'espressione del voto, verificando la regolarità delle operazioni di voto, i requisiti degli aventi diritto, la regolarità delle deleghe e la consegna delle schede elettorali.
3. Il Presidente della Commissione dichiara aperte le operazioni di voto successivamente alla presentazione dei candidati.

Art. 16

Scrutinio e proclamazione

1. Lo scrutinio delle schede avviene immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto a cura della Commissione elettorale. Ciascun interessato può partecipare allo scrutinio solo come osservatore, senza diritto a formulare commenti.
2. In caso di voto dubbio, è facoltà della Commissione ritirarsi e prendere la propria decisione a porte chiuse. In ogni caso ogni decisione della Commissione Elettorale è insindacabile, fatto salvo il caso di evidente violazione dei diritti dei singoli candidati o inosservanza delle norme che regolano la procedura elettorale, di gravità tale da inficiare le operazioni di voto.
3. Le schede scrutinate sono conservate presso la sede della Federazione in visione agli associati e agli interessati che ne facciano richiesta motivata.
4. Al termine dello spoglio delle schede, la Commissione elettorale proclama gli eletti, dandone, altresì, comunicazione sul sito Internet della Federazione nonché per iscritto ai singoli candidati.
5. Delle operazioni di voto viene redatto apposito verbale, che conterrà anche eventuali contestazioni sollevate nel corso delle operazioni.
6. La graduatoria è stesa per ordine di voti di preferenza ricevuti. In caso di parità di voti ha la precedenza il candidato più giovane di età. Tale elenco sarà utilizzato per le surroghe in caso di dimissioni o di vacanza di un componente eletto, attingendo in ordine di preferenza tra i non eletti.
7. Per l'Organo di Controllo sono eletti i 3 (tre) candidati, 2 (due) se la Federazione dovesse essere successivamente accreditata quale CSV, che hanno ottenuto maggior numero di preferenze quali effettivi e i 2 (due) candidati successivi quali supplenti.

Art. 17

Vacatio

1. Il Consiglio Direttivo in scadenza prosegue l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo.
2. Entro 30 (trenta) giorni dall'insediamento, il Presidente uscente consegna tutta la documentazione

attestante la precedente attività ed ogni informazione necessaria al proseguimento e allo sviluppo dei progetti in corso.

3. Il nuovo Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è tenuto a riunirsi entro 21 (ventuno) giorni dalla proclamazione, con convocazione a cura del consigliere più votato, cui spetta la presidenza della riunione di insediamento.

Art. 18

Contestazioni

1. Ogni condotta ritenuta contraria a quanto disposto dal presente Regolamento può essere contestata presentando ricorso motivato da parte dell'associato interessato al Collegio dei Garanti.

2. Eventuali contestazioni riguardanti le operazioni elettorali possono essere sollevate con ricorso motivato scritto da presentarsi alla Federazione entro i 15 (quindici) giorni successivi e saranno valutate dalla Commissione Elettorale con delibera scritta insindacabile (fatti salvi i casi di palese violazione dei diritti dei candidati o grave inosservanza delle norme del presente Regolamento tale da inficiare le operazioni di voto).

3. Con il provvedimento di accoglimento del ricorso, ove relativo alle operazioni di voto, saranno adottate le delibere necessarie, compresa, ove ritenuto, l'indizione di nuove elezioni.

Art. 19

Disposizione finale

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea, entra in vigore il giorno successivo dalla sua approvazione.

Il Presente Regolamento è stato approvato nell'Assemblea ordinaria del 27/10/2020.